ALLEGATO “A”

***DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO***

***“CENTRO STORICO”***

ART. 1: Ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) “Centro Storico” come individuata nella planimetria allegata al presente disciplinare.
2. La disciplina di gestione della “ZTL Centro Storico” si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285, come modificato dal D. Lgs 10/09/1993 n. 360, e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D. Lgs 16/09/1996

n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e della sosta nelle “aree pedonali”, e nelle “zone a traffico limitato”.

ART. 2: Definizioni e finalità

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 54, del Codice della Strada si definisce ZONA A TRAFFICO LIMITATO un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
2. Ai sensi art. 3, comma 1, punto 2, e art. 7, comma 9 del Codice della Strada si definisce AREA PEDONALE quella zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
3. L’art. 7, comma 8, del Codice della Strada prevede per quanto qui interessa: *”Qualora il Comune… disponga l’installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,…. E in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”*. L’art. 7, comma 11, del Codice della Strada prevede inoltre: *“Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso”.*
4. Per “**residenti anagrafici**” si intendono i cittadini con effettiva residenza nell’area del Centro

Storico interessata dalla presente regolamentazione.

1. Per **“unità abitativa”** si intendono le civili abitazioni così come individuate al N.C.E.U. del Comune di Portoferraio.
2. Per **“veicoli di proprietà”** si intendono quelli posseduti in proprietà, quelli detenuti in comodato attraverso regolare contratto, quelli detenuti in leasing e noleggio a lungo termine. Per le imprese e gli Enti Pubblici e Privati, sono considerati “veicoli di proprietà” quelli assegnati ai relativi consegnatari.
3. Sulla base delle disposizioni sopra indicate, viene definito il disciplinare di gestione della Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” (di seguito indicata anche con la sigla ZTL), e delle relative Aree Pedonali (di seguito indicate anche con la sigla AP).

ART. 3: Individuazione della ZTL Centro Storico

1. L’area individuata come “ZTL Centro Storico” (di seguito ZTL) è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli fatti salvi i casi e le autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto come previsto dai successivi articoli.
2. La stessa è delimitata a partire dalla Calata Mazzini, dall’inizio di Via Lambardi (porta di ingresso parte alta del Centro Storico) e dall’inizio di Via Marconi, meglio definita nella mappa alleata al presente regolamento.
3. Le Aree Pedonali, il libero transito e la sosta nella ZTL sono regolamentati con il presente disciplinare e con apposite ordinanze.

Art. 4: Sistema di controllo della ZTL

1. Gli ingressi e la sosta nella ZTL saranno controllati dal Comando di Polizia Municipale con le seguenti modalità:
   * + attraverso le verifiche degli Agenti in servizio di Polizia Stradale;
     + Attraverso i varchi di video-controllo mediante il raffronto delle targhe d’immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati informatica delle targhe autorizzate, che individuerà come sanzionabili i veicoli non abilitati al transito.
2. Con riferimento alle aree controllate attraverso le apparecchiature elettroniche, la ZTL sarà verificata attraverso tre video-varchi di entrata:
   * **Varco n° 1 (Porta a Terra)** per il monitoraggio degli accessi nella parte Alta del Centro Storico dall’entrata in via Lambardi;
   * **Varco n° 2 (Molo Gallo)** per il monitoraggio degli accessi nella parte bassa del Centro Storico dall’entrata in Calata Mazzini;
   * **Varco n° 3 (piazza delle Repubblica) angolo Palazzo delle Poste** per il monitoraggio degli accessi nelle aree di Via Roma e Via Elbano Gasperi fino a Via della Fonderia.

Art. 5: Accesso alla ZTL

1. Il transito e la sosta nella ZTL Centro Storico è consentito agli utenti di seguito individuati:
   1. **RESIDENTI ANAGRAFICI**: “residenti anagrafici” (con riferimento alle persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche) nelle vie che insistono nella zona a traffico limitato come individuata nel presente disciplinare, viene concesso:
      * n. 1 contrassegno per ogni nucleo familiare valido per il transito e la sosta di veicoli di loro proprietà come intesi dall’art. 2, comma 6. Il contrassegno autorizza la sosta per un solo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. (GIALLO)
      * n. 1 contrassegno per il transito e la sosta temporanei per un secondo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. La sosta in questo caso è autorizzata per due ore con esposizione visibile del disco orario, per consentire lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare e lavoro; tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello concesso per i “residenti anagrafici”; (AZZURRO)
   2. **LOCATARI E COMODATATRI DI APPARTAMENTI**: ai “locatari” ed ai “comodatari” di appartamenti di civile abitazione che insistono nelle vie di pertinenza della zona a traffico limitato, con contratto annuale o pluriennale di locazione o comodato registrati, i quali, per esigenze lavorative documentate, trascorrono oltre sei mesi l’anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica (dimoranti), vengono concessi i contrassegni come previsto per i “residenti anagrafici” di cui al punto a):
      * n. 1 contrassegno per ogni nucleo familiare valido per il transito e la sosta di veicoli di loro proprietà come intesi dall’art. 2, comma 6. Il contrassegno autorizza la sosta per un solo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. (GIALLO)
      * n. 1 contrassegno per il transito e la sosta temporanei per un secondo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. La sosta in questo caso è autorizzata per due ore con esposizione visibile del disco orario, per consentire lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare e lavoro; tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello concesso per i “residenti anagrafici”; (AZZURRO)
   3. **PROPRIETARI DI APPARTAMENTI E FONDI NON RESIDENTI**: ai “proprietari di appartamenti di civile abitazione” ed ai “proprietari e affittuari di fondi ad uso diverso da abitazione” non residenti all’interno della ZTL, è concessa la possibilità di rilascio di:
      * n. 1 contrassegno per il transito e la sosta temporanei per un solo veicolo, e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. La sosta è autorizzata per due ore con esposizione visibile del disco orario, per consentire lo svolgimento delle attività di carico e scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare. (AZZURRO)

Ai **proprietari di appartamenti di civile abitazione non residenti che per esigenze lavorative documentate, trascorrono oltre sei mesi in essi pur non avendo la residenza anagrafica (dimoranti)**, vengono concessi i contrassegni come previsto per i “residenti anagrafici” di cui al punto a) ) dietro presentazione di apposita informativa con cui eleggono il domicilio del proprio nucleo familiare nel proprio appartamento durante il periodo di permanenza. L’informativa sarà soggetta a tutti i controlli di Legge da parte del Comando di Polizia Municipale che potrà svolgere gli accessi per la verifica delle dichiarazioni rese. Il Comando di Polizia Municipale potrà provvedere alla revoca delle autorizzazioni eventualmente rilasciate a seguito di dichiarazioni non veritiere (almeno due sopralluoghi con esito negativo):

* + - n. 1 contrassegno per ogni nucleo familiare valido per il transito e la sosta di veicoli di loro proprietà come intesi dall’art. 2, comma 6. Il contrassegno autorizza la sosta per un solo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. (GIALLO)
    - n. 1 contrassegno per il transito e la sosta temporanei per un secondo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. La sosta in questo caso è autorizzata per due ore con esposizione visibile del disco orario, per consentire lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare e lavoro; tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello concesso per i “residenti anagrafici”; (AZZURRO)
  1. **IMPRESE E INTERVENTI A DOMICILIO**: agli “artigiani con veicolo adibito a trasporto di cose e alle “imprese che effettuano attività professionali di pronto intervento a domicilio”che abbiano la necessità di utilizzare gli automezzi aziendali per lo svolgimento della loro professione, sono concessi:
* n. 2 contrassegni validi fino ad un massimo di n. 5 targhe, con limitazione alla sosta di tre ore per un solo veicolo con esposizione visibile del disco orario.

Per comprovate esigenze aziendali potranno essere concessi ulteriori contrassegni; (VERDE)

* 1. **PRORPIETARI, AFFITTUARI E POSSESSORI DI GARAGE E ALTRI SPAZI DI SOSTA**: ai proprietari, agli affittuari ed ai possessori a qualsiasi titolo di garage e posti di sosta per veicoli all’interno di aree private o pubbliche in concessione all’interno della ZTL Centro Storico, a seguito della comunicazione alla Polizia Municipale della targa dei veicoli di proprietà, potranno essere inserito le targhe nella banca dati comunale che autorizzerà il solo transito per accedere all’area di pertinenza;
  2. **MEDICI DI MEDICINA GENERALE (medici di base)**: ai “medici MMG il cui ambulatorio è ubicato nella ZTL”, è rilasciato:
     + n. 1 contrassegno valido per il transito e la sosta illimitata di un solo veicolo per i soli giorni di apertura dell’ambulatorio; (BIANCO)
  3. **RESIDENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA**: ai “residenti nella ZTL bisognosi di assistenza a domicilio” è concesso:
     + n. 1 contrassegno per un’autovettura che consentirà il transito e la sosta per un tempo massimo di tre ore da comprovare mediante esposizione del disco orario. Il contrassegno sarà valido per l’assistenza del nucleo familiare bisognoso e potrà autorizzare fino ad un massimo di n. 2 targhe. Il rilascio del contrassegno avverrà dietro presentazione di certificazione medica del residente bisognoso di assistenza o di autocertificazione comprovante lo stato di necessità del nucleo familiare; (BIANCO)
  4. **MEDICI SENZA AMBULATORIO, COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE**: ai “medici in visita privi di ambulatorio nella ZTL”, alle “cooperative sociali”, alle “associazioni di volontariato” ed alle associazioni di “promozione sociale” che abbiano nell’oggetto nel loro statuto sociale l’attività di assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o dimoranti all’interno della ZTL, è concesso:
* n. 1 contrassegno, valido per il transito e la sosta di un solo veicolo per un periodo massimo di due ore con esposizione visibile del disco orario, che potrà autorizzare fino ad un massimo di n. 2 targhe (BIANCO/NERO);
  1. **CITTADINI IN ATTESA DI ISCRZIONE NEI REGISTRI ANAGRAFICI**: ai “cittadini in attesa dell’iscrizione nei registri anagrafici”che hanno presentato istanza per acquisire la di residenza all’interno della Z.T.L., potranno essere riconosciuti i diritti dei residenti anagrafici di cui alla precedente lettera a);
     + n. 1 contrassegno per ogni nucleo familiare valido per il transito e la sosta di veicoli di loro proprietà come intesi dall’art. 2, comma 6. Il contrassegno autorizza la sosta per un solo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. (GIALLO)
     + n. 1 contrassegno per il transito e la sosta temporanei per un secondo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. La sosta in questo caso è autorizzata per due ore con esposizione visibile del disco orario, per consentire lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare e lavoro; tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello concesso per i “residenti anagrafici”; (AZZURRO)

1. L’accesso attraverso i varchi della ZTL è consentito, in via generale, solamente agli autorizzati, durante tutto l’anno e nelle 24 ore giornaliere, salvo i casi previsti dal presente disciplinare o da specifiche ordinanze dell’Amministrazione Comunale.
2. Il **Varco elettronico n. 2 (Molo Gallo)** resterà aperto al transito per tutti i veicoli tutto l’anno e per l’intero arco della giornata, fatto salvo durante il periodo estivo quando a seguito di specifica ordinanza verrà chiuso per l’istituzione di un’area pedonale.

l) Alloggi di servizio GDF – ARMA DEI CARABINIERI

Al fine di consentire l’utilizzo degli alloggi di servizio della Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, oltre eventuali altri Corpi di Polizia che si venissero a ritrovare nella medesima casistica, vengono rilasciati, dietro richiesta della relativa gerarchia, un numero di permessi pari al numero degli alloggi in disponibilità complessiva. La tipologia di rilascio è corrispondente a quanto previsto nella precedente lettera a)

* + - n. 1 contrassegno per ogni nucleo familiare valido per il transito e la sosta di veicoli di loro proprietà come intesi dall’art. 2, comma 6. Il contrassegno autorizza la sosta per un solo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. (GIALLO)
    - n. 1 contrassegno per il transito e la sosta temporanei per un secondo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. La sosta in questo caso è autorizzata per due ore con esposizione visibile del disco orario, per consentire lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare e lavoro; tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello concesso per i “residenti anagrafici”; (AZZURRO)

1. Durante il **periodo estivo,** in concomitanza con la chiusura al traffico della Calata Mazzini (Varco n. 2 - Molo Gallo), sarà possibile transitare dal **Varco n° 3 (Piazza della Repubblica) Il periodo temporale di applicazione e gli orari saranno stabiliti con specifica ordinanza.**
2. Durante il **periodo estivo**, con regolamentazione individuata con apposita ordinanza, l’accesso alla ZTL è consentito solamente agli utenti autorizzati al transito e alla sosta nella ZTL Centro Storico tramite il **Varco n. 1 (Porta a Terra)**, stante la chiusura completa al transito della Calata Mazzini.
3. Durante i **giorni di apertura delle scuole** è consentito il solo transito dalla Via Lambardi (Varco n. 1 - Porta a Terra) anche ai non autorizzati dalle ore 7.00 alle ore 17,30 onde consentire la gestione dei flussi veicolari a servizio del sistema scolastico.
4. L’accesso alla **Via Marconi**, alla **Via Ninci** e alla **Via Pietro Senno** è libero, mentre la sosta in dette vie è consentita nei limiti delle norme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla base della segnaletica esistente.
5. Il transito e la sosta nella **via della Fonderia - zona 1R della planimetria -** tenuto conto del particolare pregio della strada e della fragilità della pavimentazione, è consentito solo:
   * + **ai “residenti anagrafici” proprietari di immobili e dimoranti** di cui alle lettere **a), b) e c)** di:

Via della Fonderia

Via dei Giuggioli

Via Mozza,

* **agli autorizzati di cui alle d), e), g), h), i)** con interessi particolari nelle dette vie.

Per ridurre il carico dei transiti veicolari e per la conservazione della strada è autorizzato il rilascio di:

* n. 1 contrassegno per ogni nucleo dei familiari “residenti anagrafici” e “dimoranti” valido per sosta di un solo veicolo e fino ad un massimo di n. 2 targhe dei veicoli utilizzati (ROSSO).

È vietato il rilascio di contrassegni di transito e sosta per i veicoli di peso a vuoto superiori a 2 tonnellate.

Viene consentita altresì a tali utenti la possibilità di rilascio di:

* n. 1 contrassegno per il transito e la sosta temporanei per un secondo veicolo e sarà valido fino ad un massimo di n. 2 targhe. La sosta in questo caso è autorizzata per due ore con esposizione visibile del disco orario, per lo svolgimento delle attività di carico/scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare e lavoro. Tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello già concesso (AZZURRO).

Gli utenti della zona 1R avranno la possibilità di sostare nelle restanti zone della ZTL Centro Storico con gli stessi criteri nelle restanti vie di pertinenza della stessa area.

1. Il transito e la sosta nella **Via della Regina** e nella **Via del Falcone** facenti parte della **Zona 1V** di cui alla allegata planimetria, è consentito a tutti gli autorizzati ai sensi del presente disciplinare. Per i residenti anagrafici, per i proprietari, comodatari e locatari di civili abitazioni (come individuati nel presente articolo) dimoranti di Via della Regina, Via del falcone, Piazzetta degli Altesi e Via degli Altesi ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) è concesso il rilascio di:

* n. 1 contrassegno per ogni nucleo familiare, valido per n. 2 due targhe, che consentirà la sosta a tempo indeterminato di un secondo veicolo per i residenti anagrafici, e di un solo veicolo per i proprietari, locatari o comodatari di civili abitazioni nelle suddette vie della Regina e del Falcone. Il contrassegno consentirà altresì la sosta temporanea per due ore nelle restanti vie della ZTL Centro Storico (VIOLA).

1. Il transito nella ZTL è sempre consentito nei casi in cui sia autorizzato a seguito di puntuali ordinanze, di apposita apposizione di specifica segnaletica e nel caso in cui i varchi elettronici espongano il segnale verde. La sosta è regolata dalle norme di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6: Contrassegni per l’accesso e la sosta nella ZTL

1. Ai soggetti autorizzati sono consentiti il transito e la sosta nella ZTL Centro Storico secondo le regole del presente disciplinare in tutte le vie appartenenti all’area individuata nella planimetria allegata.

1. Agli aventi diritto come individuati nel presente disciplinare verrà rilasciato un contrassegno. Ogni contrassegno autorizza la sosta ed il transito nella ZTL. I contrassegni saranno di vari colori e contraddistingueranno le diverse categorie degli aventi diritto al transito ed alla sosta, in particolare:
   1. il contrassegno GIALLO

Per gli utenti di cui all’art. **5, lettere a), b), c) ed i)**

Dà diritto al transito ed alla sosta a tempo indeterminato salvo ordinanze dell’Amministrazione Comunale. Il contrassegno autorizzerà la sosta a tempo indeterminato per un solo veicolo e sarà valido per un numero massimo di due veicoli.

Il contrassegno sarà disponibile nella misura di uno per ogni famiglia residente anagraficamente ed uno per i locatari o comodatari o proprietari di appartamenti di civile abitazione con le caratteristiche di cui all’art. 5, lettere a), b), c) ed i).

* 1. il contrassegno VERDE

Per gli artigiani e gli imprenditori **di cui alla lettera d) dell’art. 5.**

Dà diritto al transito ed alla sosta temporanea di tre ore con esposizione visibile del disco orario. I contrassegni autorizzeranno la sosta per un solo veicolo e saranno validi al massimo per 5 targhe dei mezzi di proprietà delle imprese.

* 1. il contrassegno AZZURRO

Per gli utenti di cui **all’art. 5, lettere a), b), c), i) ed ai residenti della zona 1R.**

Dà diritto al transito ed alla sosta temporanea di due ore con esposizione visibile del disco orario per un solo veicolo.

Il contrassegno sarà disponibile nella misura di uno e valido fino ad un massimo di due targhe per lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità famigliare e lavoro;

* 1. il contrassegno ROSSO

Per i residenti anagrafici e dimoranti della Zona 1R (via della Fonderia, via dei Giuggioli e via Mozza, **art. 5, comma 8**)

Sarà disponibile nella misura di uno per ogni nucleo familiare ed autorizzerà il transito e la sosta in via esclusiva in Via della Fonderia oltre che nel resto della ZTL Centro Storico.

Viene rilasciato per un solo veicolo e sarà valido per un numero massimo di due targhe relative dei mezzi di proprietà dei residenti.

* 1. il contrassegno BIANCO/NERO

Per gli utenti che devono prestare assistenza alle persone (**art. 5, lettera g) e h**)

Dà diritto al transito e la sosta di un solo veicolo per un periodo massimo di due ore con esposizione visibile del disco orario, che potrà autorizzare fino ad un massimo di n. 2 targhe

* 1. il contrassegno BIANCO

Per i medici di base (MMG) il cui ambulatorio è ubicato nella ZTL (**art. 5 lettera f**).

Dà diritto al transito e alla sosta illimitata di un solo veicolo per i soli giorni di apertura dell’ambulatorio.

* 1. il contrassegno VIOLA

Per gli utenti della Zona 1V (Via della Regina, Via del Falcone, Via degli Altesi e Piazzetta degli Altesi, **art. 5, comma 9**)

Autorizza la sosta a tempo indeterminato in Via del Falcone ed in Via della Regina della seconda auto dei residenti anagrafici e dei proprietari, locatari e comodatari di civili abitazioni della **Zona 1V** (Via della Regina, Via del Falcone, Via degli Altesi e Piazzetta degli Altesi), ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 5 comma, 9, del presente disciplinare viene rilasciato nella misura di uno per ogni nucleo familiare valido per n. 2 targhe. Il contrassegno consentirà altresì la sosta nelle restanti vie della ZTL per due ore.

ART. 7: White List

* + 1. L’accesso all’interno della ZTL Centro Storico è regolamentato attraverso una lista di soggetti autorizzati gestita dal Comando di Polizia Municipale, contenente i numeri di targa dei veicoli abilitati al transito all’interno della ZTL.
    2. Il contrassegno regolarmente esposto sui veicoli e l’inserimento nella banca dati comunale delle targhe dei veicoli autorizzati al transito, garantiscono i diritti all’accesso e alla sosta nella ZTL nei casi previsti dal presente disciplinare.

ART. 8: Categorie senza specifico contrassegno

1. In deroga ai divieti inseriti nel presente disciplinare, è consentito il transito nella ZTL Centro Storico senza esposizione di contrassegno identificativo nei termini di cui all’art. 6, ma con l’esposizione evidente di segni identificativi, alle seguenti categorie di veicoli:
   * veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedite capacità motorie, con l’esposizione dell’apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada;
   * veicoli del trasporto pubblico locale (TPL) in servizio nelle linee della rete urbana;
   * taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto;
   * veicoli di soccorso (ambulanze e automediche);
   * veicoli di servizio di:
     + Polizia Municipale,
     + Polizia di Stato
     + Carabinieri e Carabinieri Forestali
     + Guardia di Finanza,
     + Polizia Penitenziaria,
     + Polizia Provinciale
     + Capitaneria di Porto e Autorità Portuale,
     + FF.AA.,
     + Vigili del Fuoco,
     + Vigilanza Privata,
     + Autorità Giudiziaria
     + Ministeri
     + ASL

con simboli istituzionali esterni al veicolo o con apposito segnale distintivo esposto all’interno dello stesso;

* + veicoli di Amministrazioni pubbliche e servizi:
    - Comune di Portoferraio,
    - Esa SpA e dei Gestori del ciclo dei rifiuti,
    - Asa,
    - Enel,
    - Poste Italiane,
    - Gestori nazionali della telefonia fissa e mobile,
    - Veicoli blindati portavalori per motivi di servizio,
    - Società partecipata Cosimo de’ Medici S.r.l.,
    - IdEA - Isola d’Elba Ambiente Srl:
  + corrieri;
  + veicoli di ministri del culto
  + auto funebri per trasporto feretri;
  + veicoli di supporto delle attività sociali, scolastiche e sportive con sede all’interno della ZTL per il quali l’autorizzazione sarà concessa per un solo veicolo.

L’inserimento in White List per i veicoli di cui sopra potrà avvenire sia preventivamente che successivamente all’accesso, qualora la comunicazione pervenga in tempi non utili all’inserimento delle targhe nella baca dati comunale.

ART. 9: Richieste di ingresso in ZTL in sanatoria: Stato di necessità e Ospiti di strutture ricettive

1. Tutti coloro che transitano per motivi di **necessità** od **urgenza** attraverso i varchi elettronici della ZTL, sprovvisti di permessi o di autorizzazioni preventive, possono presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria inviando comunicazione scritta al Comando Polizia Municipale o via mail all’indirizzo [protocollo@comune.portoferraio.li.it,](mailto:protocollo@comune.portoferraio.li.it) o via pec all’indirizzo [comune.portoferraio@postacert.toscana.it](mailto:comune.portoferraio@postacert.toscana.it) entro 5 giorni dal passaggio, con indicazione degli elementi identificativi del momento del passaggio e le motivazioni specifiche dell’accesso.
2. **Ai clienti delle strutture** **ricettive** che insistono nella ZTL, è consentito il solo transito e la sosta temporanea per lo svolgimento delle attività di carico e scarico dei bagagli. Le strutture ricettive ospitanti dovranno comunicare entro 5 giorni dal passaggio, gli estremi dei veicoli transitati.
3. Nei casi per i quali non venga riscontrata l’urgenza o la necessità specifica del transito di cui al comma 1) o l’effettiva ospitalità del cliente di cui al comma 2) si procederà con l’iter sanzionatorio.

ART. 10: Suddivisione aree del centro storico riservate alla sosta dei residenti

1. Come previsto dall’art. 7**, il contrassegno garantisce l’accesso e la sosta dei veicoli all’interno della ZTL.**
2. La sosta è regolamentata secondo le disposizioni del presente disciplinare ed i veicoli autorizzati potranno sostare in tutti gli stalli all’interno della ZTL contraddistinti con il colore giallo ed in quelli liberi ove disponibili.
3. La ZTL Centro Storico comprende le seguenti vie e piazze della Città:
   * Calata Mazzini
   * Calata Matteotti
   * Piazza Cavour
   * Via del Mercato Vecchio - Via del Mercato
   * Piazza della Repubblica
   * Via Roma
   * Via E. Gasperi
   * Piazza Traditi
   * Piazzetta Pagliai
   * Salita Cosimo de’Medici
   * Gradinata della Stella
   * Via della Campana
   * Via Bini
   * Via Ferrandini
   * Via della Misericordia
   * Via Garibaldi
   * Piazza Gori (già Piazzetta Hutre)
   * Piazzetta Duchoque
   * Salita Napoleone
   * Via Gori
   * Via Bisdomini
   * Via Bechi
   * Via delle Conserve
   * Piazza al Fico
   * Via Camerini
   * Via San Francesco
   * Vicolo San Francesco
   * Via Scoscesa
   * Via dei Palchetti
   * Via del Falcone
   * Via della Regina
   * Via del Padiglione
   * Padiglione dei Mulini
   * Piazzale Napoleone
   * Via della Stella
   * Via Lambardi
   * Salita del Falcone
   * Via del Carmine
   * Via dell’Oro
   * Via Hugo
   * Via Guerrazzi
   * Piazzetta di Porta a Terra
   * Via S. Lambardi
   * Via della Fonderia
   * Via Marconi
   * Via Ninci
   * Via Senno

**ZONA 1/R**

* + Via Fonderia
  + Via dei Giuggioli
  + Via Mozza

**ZONA 1/V**

* + Via della Regina
  + Via del Falcone
  + Via degli Altesi
  + Piazzetta degli Altesi

ART: 11: Modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare, devono inoltrare apposita istanza all’Ufficio di Polizia Municipale usando i moduli predisposti, tramite l’Ufficio Protocollo del Comune o l’invio via pec, corrispondendo il diritto di segreteria pari a € 20.00 presso la Tesoreria Comunale.

L’istanza è composta da:

* **modulo di richiesta**, prestampato per ogni categoria di utenti,
* copia del documento di riconoscimento,
* **copia della carta di circolazione** del mezzo per il quale si richiede il permesso di transito,
* **autocertificazione dello Stato di Famiglia** per i residenti nella ZTL,
* **copia del contratto di locazione o affitto di immobile e/o di detenzione ad altro titolo,**
* tutta la documentazione utile ai fini del rilascio,
* ricevuta del diritto di segreteria.

Per coloro che intendono chiedere il rilascio del permesso al transito e alla dell’autocertificazione sosta per assistenza domiciliare si rende altresì necessaria la presentazione:

* + della **copia carta di circolazione** di un numero massimo di 2 veicoli per il trasporto e l’assistenza del titolare del contrassegno,
  + del **certificato del medico curante** attestante la necessità di assistenza domiciliare
  + in alternativa, dell’**autocertificazione** che attesta motivate esigenze familiari di assistenza.

1. Dopo la necessaria istruttoria, l’Ufficio di Polizia Municipale rilascerà le autorizzazioni ed i contrassegni corrispondenti alla categoria di appartenenza del richiedente.
2. Gli artigiani e le imprese di cui all’articolo 4 lett. d) sprovvisti di autorizzazione al transito e sosta nella ZTL, possono richiedere un’autorizzazione temporanea al transito e sosta per interventi urgenti o programmati con l’obbligo di esposizione della stessa.
3. Per gli interventi urgenti di manutenzione presso gli immobili pubblici e privati da parte di imprese sprovviste di permessi di transito, è altresì possibile richiedere l’autorizzazione in sanatoria esibendo, entro 5 giorni dal transito, la documentazione giustificativa dell’intervento.

Art. 12: Validità e rinnovo contrassegno e/o variazioni - smarrimento del contrassegno

1. I permessi avranno durata massima triennale, con obbligo per gli utenti di richiedere la convalida annuale dal 1 al 31 gennaio di ogni anno.
2. Per anno di validità è inteso l’anno solare di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
3. Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza triennale, dovrà essere ripresentata la documentazione prevista per il primo rilascio.
4. Alla richiesta del primo rilascio o del rinnovo triennale, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.
5. Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta, e, se ugualmente esibito, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
6. In caso di sostituzione del veicolo, variazione della residenza, dimora o sede legale all’interno delle aree di ZTL, l’utente deve inoltrare al Comandi di Polizia Municipale una comunicazione per il rilascio di un nuovo contrassegno previo versamento di € 10,00 per diritti di segreteria.
7. In caso di smarrimento del contrassegno, insieme alla denuncia, è possibile presentare una richiesta al Comando di Polizia Municipale per l’emissione di un nuovo contrassegno previo versamento di € 10,00 per diritti di segreteria.

Art. 13: Modalità di esposizione dei contrassegni

1. I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, durante il transito e la sosta. In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo inoltrando richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale che emetterà contrassegno sostitutivo, previa riconsegna del precedente.
2. La mancata esposizione del contrassegno, l’esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile per posizione e/o deterioramento, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 a Euro 159,00.
3. L’illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del medesimo con la conseguente sanzione.
4. L’eventuale accertata creazione utilizzo di una copia non autorizzata di contrassegni, verrà perseguita ai sensi di Legge.

Art. 14: Autorizzazioni in deroga per circostanze speciali

1. In deroga alle norme generali, il Comando di Polizia Municipale, con apposito provvedimento, potrà concedere autorizzazione al transito e alla sosta per particolari esigenze documentate. E’ comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.

Art. 15: Motoveicoli, motocicli, auto e biciclette elettriche, biciclette, altri mezzi non a motore.

1. L’ingresso di motocicli, ciclomotori ed altri agli stessi assimilabili, è autorizzato per i veicoli dei nuclei familiari di cui all’articolo 5, lettere a), b), c), e), g), i) e per i medici di cui alle lettere f) e h), ed è consentita la sosta in tutti gli stalli disponibili senza obbligo di esposizione del contrassegno.
2. Possono circolare e sostare liberamente nella ZTL le biciclette, le biciclette elettriche, ed ogni altro mezzo non a motore. Le autorizzazioni al transito e alla sosta nella ZTL per i veicoli elettrici saranno regolate con apposite ordinanze.

Art. 16: Sospensione del video-controllo elettronico

1. Le operazioni di video-controllo elettronico possono essere sospese per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il sistema, per la necessaria manutenzione dei suoi componenti, in caso di manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune e per motivata decisione dell’Amministrazione Comunale.
2. La sospensione delle operazioni di video-controllo non comporta la liberalizzazione del transito e della sosta nella “ZTL” se non espressamente autorizzata.

Art. 17: Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all’interno della ZTL del Centro Storico.

Art. 18: Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale che lo ha approvato fatte salve le sospensioni decise con ordinanza del Sindaco.